

COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 259 del 22 dicembre 1995

TESTO AGGIORNATO AL 03 LUGLIO 2015 con delibera di C.C n° 45 del 03 luglio 2015

I N D I C E

CAPITOLO PRIMO
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - denuncia di Approvvigionamento derivato da fonti diverse..... Pag. 1
" 2 - Contributo spese di allacciamento per utenze su strade canalizzate..... Pag. 1
" 3 - Contributo spese di allacciamento per utenze su strade non canalizzate..... Pag. 1
" 4 - Proprietà delle tubazioni..... Pag. 2
" 5 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione..... Pag. 2
" 6 - Interruzione del servizio di erogazione..... Pag. 2
" 7 - Distribuzione dell'acqua..... Pag. 2

CAPITOLO SECONDO
FORNITURA PER USO PUBBLICO

ART. 8 - Definizione degli impianti per uso pubblico..... Pag. 3
" 9 - Uso delle fontanelle pubbliche..... Pag. 3
" 10 - Prese d'acqua per scopi particolari..... Pag. 3

CAPITOLO TERZO
CONCESSIONI

ART. 11 - Obbligo delle concessioni..... Pag. 4
" 12 - Tipo delle concessioni.....
Pag. 4
" 13 - Soggetti ammessi alla fornitura..... Pag. 4
" 14 - Richieste di allacciamenti..... Pag. 5
" 15 - Contratto di utenza..... Pag. 5
" 16 - Forniture temporanee..... Pag. 5
" 17 - Durata dei contratti di fornitura..... Pag. 6
" 18 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi..... Pag. 6
" 19 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali..... Pag. 7
" 20 - Obblighi degli utenti..... Pag. 7
" 21 - Cessazione e trapasso delle concessioni..... Pag. 8
" 22 - Risoluzione di diritto delle concessioni..... Pag. 8
" 23 - Divieto di cessione o vendita di acqua..... Pag. 8
" 24 - Manutenzione degli impianti..... Pag. 8
" 25 - Uso delle diramazione private per pubbliche necessità..... Pag. 9

CAPITOLO QUARTO
NORME TECNICHE

ART. 26 - Costruzione delle prese ed impianti interni..... Pag. 10
" 27 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa..... Pag. 10
" 28 - Ampliamento della concessione..... Pag. 10
" 29 - Condutture private all'interno delle proprietà..... Pag. 10

ART.30 - Collegamenti di impianti ed apparecchi..... Pag. 11
" 31 - Impianti di pompaggio..... Pag. 11
" 32 - Serbatoi..... Pag. 11
" 33 - Tipo e calibro dei contatori..... Pag. 12
" 34 - Posizione dei contatori..... Pag. 12
" 35 - Contatori in fabbricati con più utenze..... Pag. 12
" 36 - Custodia dei contatori..... Pag. 12
" 37 - Incuria e manutenzione del contatore..... Pag. 13
" 38 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi..... Pag. 13
" 39 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto..... Pag. 13

CAPITOLO QUINTO
USI DELL'ACQUA

ART.40 - Uso domestico..... Pag. 14
" 41 - Usi industriali, commerciali, irrigui ed edili..... Pag. 14
" 42 - Altri usi..... Pag. 14
" 43 - Norme per bocche antincendio..... Pag. 14
" 44 - Cauzione per bocche antincendio..... Pag. 15
" 45 - Tariffe per bocche antincendio..... Pag. 15

CAPITOLO SESTO
ACCERTAMENTI E CONSUMI

ART. 46 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori..... Pag. 16
" 47 - Soppresso..... Pag. 16
" 48 - Soppresso..... Pag. 16
" 49 - Canoni fognatura e depurazione legge 319 / 76..... Pag. 16
" 50 - Riscossione..... Pag. 17

CAPITOLO SETTIMO
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO

ART. 51 - Identificazione degli agenti..... Pag. 18
" 52 - Compiti degli agenti..... Pag. 18
" 53 - Compiti dei tecnici del servizio idrico..... Pag. 18
" 54 - Disciplina agenti..... Pag. 18

CAPITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 55 - Variazione del regolamento ..... Pag. 19
" 56 - Variazioni annuali delle tariffe..... Pag. 19
" 57 - Reclami..... Pag. 19
" 58 - Azioni giudiziarie..... Pag. 19
" 59 - Validità della fatturazione..... Pag. 19
" 60 - Errori materiali..... Pag. 19
" 61 - Penalità..... Pag. 20
" 62 - Regolamento con normativa contrattuale..... Pag. 20
" 63 - Tasse ed imposte..... Pag. 20
" 64 - Applicabilità del diritto comune..... Pag. 20
" 65 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali Pag. 20

ALLEGATI

" A " - Depositi cauzionali – Nolo – canone bocca antincendio..... Pag. 21
" B " - Tariffe - ..... Pag. 22

CAPITOLO PRIMO
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTO DERIVATO DA FONTI DIVERSE.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art.7 e art.17 legge 10 maggio 1976, n 319, e successive modificazioni).

ART. 2
CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO PER UTENZE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua, l'Amministrazione, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e ricorrendo a tutte le altre condizioni tecniche, concede l'allacciamento dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste dal presente regolamento.

I lavori di derivazione, dalla tubazione stradale al misuratore, sono eseguiti a cura dell'Amministrazione.

L'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento verrà quantificato a mezzo del preventivo, predisposto dall'Amministrazione. Tale preventivo dopo l'accettazione dell'utente, comporta il pagamento del corrispettivo, che sarà suscettibile di aggiornamento qualora, tra la data di accettazione e quella di pagamento intervengano variazioni delle componenti del costo. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il preventivo stesso.

L'impianto rimane di proprietà dell'Amministrazione che ne assume, salvo espresso patto contrario, ogni onere di manutenzione.

In questi casi non sono a carico dell'Amministrazione ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione e/o rivestimenti e comunque ogni altro particolare non facente parte dell'impianto.

ART. 3
CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO PER UTENZE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade che non siano già provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione può accogliere le richieste sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Le spese per la fornitura e l'installazione delle tubazioni stradali saranno, di norma, a totale carico dei richiedenti e gli impianti relativi resteranno di proprietà dell'Amministrazione e verranno considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete Municipale.

ART. 4
PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto Comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art.18 comma 3.

ART. 5
DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

ART. 6
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a cause di rottura, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità di servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

ART. 7
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nelle impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche, ed è facoltà dell'Amministrazione rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino altri gravi motivi che spetta all'Amministrazione stessa valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dall'utente.

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

a) per mezzo impianti di uso pubblico.
b) Mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURA PER USO PUBBLICO

ART. 8
DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

a) tutte le fontanelle pubbliche;
b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali ;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi Comunali;
f) le bocche antincendio esistenti sul suolo pubblico.

ART. 9
USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata soltanto per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie secchi e fiaschi.

E' vietato:

a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ART. 10
PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio ;
b) bocche per annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell' interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U. legge Comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n°383.

CAPITOLO TERZO
CONCESSIONI

ART. 11
OBBLIGO DELLE CONCESSIONI

I proprietari od usufruttuari di stabili su strada e piazze canalizzate hanno l' obbligo di dotare o fornire di acqua potabile gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione e in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso di acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorre, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento del servizio di Igiene Pubblica e del Territorio della U.S.L., ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art. 14 del presente regolamento.

ART. 12
TIPO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono continue o temporanee.

Continue le concessioni per uso di edificio di civile abitazione, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Temporanee le concessioni per cantieri,manifestazioni, impianti temporanei, e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L' erogazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, oppure a bocca libera per il solo servizio di estinzione degli incendi.

ART. 13
SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La concessione dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente, dovrà fornire il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Nei casi di immobile gestito in regime condominiale, ogni concessione viene accordata all'amministrazione del condominio, salvo quanto stabilito nell'art.18 del presente regolamento.

Nel caso di fabbricati di abitazione per i quali non sia prescritta la costituzione di condominio, l'Amministrazione può accordare una concessione unica e cumulativa purché l'acqua sia destinata ad un unico medesimo uso e purché gli utenti sottoscrivano il contratto impegnandosi solidamente ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 14
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45 L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 / 1 / 68 n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o per le opere abusive gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nelle ipotesi dell'art. 13 della L. 28/2/85. n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva, dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/01/1977.

Se usufruisca già di un pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

Qualunque richiesta per concessione di acqua deve essere accompagnata da apposita documentazione rilasciata all'interessato dalle competenti autorità Locali attestante che lo smaltimento degli scarichi è conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, dettate dalla legge 5/10/76 n. 319 e successive modiche.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente, rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, l'Amministrazione addebiterà al richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale stesso, nonché i costi di preventivazione, trattenendole sulle somme già versate, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

ART. 15
CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sui modelli predisposti dall'Amministrazione.

Il contratto di utenza dovrà essere obbligatoriamente intestato a colui che usufruisce del servizio.

I contratti di utenza di cui ai precedenti comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui al presente regolamento:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
b) per le vecchie utenze (subingresso); in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l' utente deve confermare la piena conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

ART. 16
FORNITURE TEMPORANEE

A richiesta potrà essere accordata una fornitura temporanea motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, a condizione che:

- sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;

- sia versato un anticipo pari all'importo del consumo presunto per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- siano pagati le spese di allacciamento.

ART. 17
DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

ART. 18
ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIU ALLOGGI

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprende più alloggi, come nel caso di condomini, con l'impianto di autoclave e contatore generale, la fornitura potrà essere unica (in regime condominiale) o tante forniture quante sono le unità immobiliari.

Per la fornitura riferita ad ogni unità immobiliare, il richiedente (l'amministrazione condominiale, proprietario) deve sottoscrivere un modulo, rilasciato dall' Amministrazione Comunale, dove si assume la piena responsabilità della totale manutenzione dell'autoclave, colonna montante e della tubatura interna.

Qualora in edifici, con impianto di autoclave centralizzato, vi siano collegate utenze con uso diverso da quello domestico, sarà cura dell'Amministrazione condominiale provvedere al distacco degli stessi dall'autoclave; ove ciò non fosse possibile la fornitura non potrà più essere concessa a regime condominiale, con la conseguenza che la stessa verrà concessa per ogni singolo appartamento.

L' Amministrazione Comunale provvederà, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, alla verifica del contatore generale con i singoli contatori; l'eventuale differenza verrà ripartita su tutte le utenze singole in parti uguali.

Nel caso di fornitura a regime condominiale, è obbligatorio, sempre a cura e a spese dei proprietari, l'istallazione di contatori divisionali per ogni unità immobiliare.

L'importo dei consumi complessivi di acqua verrà peraltro sempre addebitato all'utenza, in base alle registrazioni dell'unico contatore generale installato dal servizio acquedotto, rimane ai contatori divisionali il solo compito di fornire all'utenza stessa gli elementi per la suddivisione dei consumi.

Gli amministratori di condominio dovranno corredare la domanda di concessione con la deliberazione di assemblea nella quale sarà evidenziata la nomina dell'amministratore e l'elenco degli inquilini di ogni singolo appartamento.

Sempre a cura dell'amministratore del condominio dovranno essere segnalate tutte le variazioni inerenti i condomini.

ART. 19
ONERI DI ALLACCIAMENTO - CAUZIONI – CANONI - SPESE CONTRATTUALI

Accolta la domanda, il richiedente dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa in opera della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca antincendio.
2) Un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi commisurato alla portata del contatore (All. "A"). Detto deposito, che l'Amministrazione incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme arretrate da pagare, sarà restituito al momento della cessazione dell'utenza e solo dietro presentazione della relativa ricevuta, previa detrazione di quelle somme per le quali l'utente risultasse debitore verso l'Amministrazione .
   Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale canone per idrante antincendio (All."A") sarà riscosso periodicamente con l'importo dei consumi.

ART. 20
OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Con la stipula del contratto, del quale fa parte integrante il presente regolamento, gli utenti contraggono i seguenti obblighi.

1) di non erogare ne permettere che venga erogata qualsiasi porzione dell'acqua ad essi concessa ad uso di immobili (anche se propri) non compresi nel contratto di utenza. Eventuali deroghe potranno essere concesse in seguito a domanda soltanto quando l'immobile non possa essere alimentato direttamente dalla strada più vicina;
2) di non manovrare ne permettere che vengano manovrati i rubinetti delle prese e le saracinesche stradali senza il concorso del personale dell'acquedotto;
3) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e di misura, conservandone intatti i sigilli, ed in genere di non commettere qualsiasi abuso nel godimento delle utenze. Ogni qualvolta vengono rimossi i sigilli dalle saracinesche poste a chiusura di bocche da incendio dovrà essere dato avviso all'Amministrazione Comunale entro le 24 ore successive;
4) di non eseguire collegamenti tra le tubazioni dell'impianto interno e condutture di acqua privata sollevata dal sottosuolo o da cisterna o captata da sorgenti, anche se provvisti di dispositivi di sicurezza;
5) di non applicare alle tubazioni dell'impianto interno apparecchi aspiranti (pompe, autoclavi ecc.) senza la interposizione di opportuni serbatoi di raccolta di sufficiente capacità ed igienicamente protetti;
6) di permettere e facilitare in ogni tempo al personale dell'acquedotto l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi ed a tutti i punti delle diramazioni interne per controllare l'esatta osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
7) di eseguire nelle epoche prescritte, i pagamenti delle somme dovute.

ART. 21
CESSAZIONE E TRAPASSO DELLA CONCESSIONE

L'utente che non intende più servirsi dell'acqua potabile, potrà disdire la concessione con lettera raccomandata con R.R. .

In qualunque caso di passaggio di utenza, tanto l'utente che cessa, quanto quello subentrante dovranno darne immediato avviso all'Amministrazione; i subentrante ha l'obbligo di provvedere, entro tre mesi, alla stipula del nuovo contratto di fornitura e pertanto dovrà presentare l'apposita domanda, in carta da bollo competente, all'Amministrazione secondo il modulo rilasciato dall'Amministrazione stessa.

La mancata presentazione della domanda da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua.

In mancanza di tale disdetta, gli intestatari del contratto restano gli unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione, e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. Il proprietario dell'unità immobiliare è comunque ritenuto responsabile solidamente.

ART. 22
RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si estinguono di diritto:

a) per fallimento del concessionario;
b) per distruzione o demolizione o per inabitabilità dell'immobile dichiarata dalla competente autorità.

Nell' ipotesi di fallimento del concessionario, la titolarità della concessione stessa si trasferisce automaticamente in capo al curatore del fallimento.

ART. 23
DIVIETO DI CESSAZIONE O VENDITA DI ACQUA

L'acqua non potrà mai essere destinata ad uso diverso da quello indicato nella domanda di fornitura e nell'atto di concessione.

L'utente pertanto non potrà a sua volta, anche gratuitamente concedere l'acqua a terzi o estendere il servizio ad altri immobili di sua proprietà senza che essi siano espressamente indicati nella domanda e nell'atto di concessione.

ART. 24
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione degli impianti per concessione di acqua ai privati spetta al Comune dalla presa stradale al contatore, salvo quanto previsto all'Art. 18.

La manutenzione degli impianti interni spetta all'utente ed il controllo dello stesso all'ufficio acquedotto che potrà in ogni momento fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per

assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale sia in rapporto al presente regolamento.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi o di indennizzi di sorta da parte dell'utente.

L'utente è responsabile verso i terzi di ogni danno provocato dall'impianto interno di sua proprietà (impianto dopo il contatore).

ART. 25
USO DELLE DIRAMAZIONI PRIVATE PER PUBBLICHE NECESSITA'

In caso di incendio ed in ogni circostanza di urgente necessità pubblica l'utente dovrà a richiesta dell'ufficio acquedotto o del Corpo dei VV.FF. mettere a disposizione la propria conduttura. In tal caso, a cura dell'ufficio acquedotto sarà provveduto con le opportune misure a calcolare e defalcare all'utente il quantitativo di acqua usato per la speciale circostanza.

CAPITOLO QUARTO
NORME TECNICHE

ART. 26
COSTRUZIONE DELLE PRESE ED IMPIANTI INTERNI

L' Amministrazione, per tutte le concessioni data ad uso potabile, è responsabile della salubrità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore che, di norma, deve essere collocato sul limite della proprietà privata.

Dopo l'apparecchio misuratore, la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata è fatta a cura e spese dell'utente, il quale può impiantare le condutture necessarie a tale scopo.

Resta però senz'altro stabilito quanto è prescritto qui di seguito:

- I tubi da impiegare nelle installazioni private devono essere in ghisa, ferro zincato o altro materiale conforme alle norme emanate dal Ministero della Sanità come idoneo al convogliamento di acqua potabile.

ART. 27
DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separata concessione con specifica derivazione dal tubo stradale.

ART. 28
AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria, deve richiederne l'autorizzazione.

ART. 29
CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all' interno delle proprietà devono essere collocate a profondità di 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell' interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e non vicine a superfici riscaldate.

Nessun tubo dell'impianto deve essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.

La somministrazione d'acqua non potrà essere attivata se prima i tecnici dell'Amministrazione non avranno accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che l'Amministrazione assuma con ciò alcuna responsabilità.

Qualora gli agenti dell'Amministrazione constatino che gli impianti interni non rispondono alle norme di cui sopra ne daranno avviso agli utenti, che provvederanno a regolarizzarli.

Se gli inconvenienti riscontrati persisteranno oltre il termine di 60 giorni da quello del recapito dell'avviso, l'Amministrazione non concederà la somministrazione dell'acqua o la sospenderà, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno stati eliminati.

ART. 30
COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori , acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee.

L' eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di " non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vasche aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 31
IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 32
SERBATOI

Nel caso che, si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell' acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 33
TIPO E CALIBRO DEI CONTATORI

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori dovranno essere con le seguenti caratteristiche:

- Quadrante in plastica
- Quadrante asciutto
- Antigelo
- Lettura diretta a rulli numeratori.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione ; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione del contatore rotto o illeggibile è a carico dell'utente.

ART. 34
POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

A valle del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l''esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione della erogazione.

ART. 35
CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

ART. 36
CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli di garanzia e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

ART. 37
INCURIA E MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Ogni danno e conseguente spesa derivante da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per i casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

ART. 38
DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

In caso di mancata misurazione dei consumi o irregolarità di funzionamento del contatore, verrà liquidato un consumo in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Qualora tale riferimento non fosse possibile, per mancanza di elementi certi, la liquidazione sarà effettuata in base ad un consumo presunto di 160 litri al giorno per ogni componente del nucleo familiare.

Analogo criterio si applica nei casi di temporanea rimozione del contatore per cause non addebitabili all'utente.

ART. 39
RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO –

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell' utente da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO
USI DELL'ACQUA

ART. 40
USO DOMESTICO

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'annaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare. L'uso domestico riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni o insediamenti abitativi o comunità, cosi distinti:

a) abitazioni, (o più appartamenti serviti da un unico contatore)studi privati, agenzie, associazioni culturali, ecc.....;
b) ospedali, cliniche, scuole, istituti pubblici e privati, uffici pubblici e privati, caserme, case circondariali, ecc....;

Ogni utente per uso domestico sia proprietario che locatario, all'atto della sottoscrizione del contratto deve versare, il deposito cauzionale previsto nell'allegato " A " del presente regolamento.

Il prezzo dell'acqua concessa è regolato nell'apposita tariffa (allegato " B ") .

ART. 41
USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, IRRIGUI ED EDILI

Gli usi industriali riguardano l'erogazione di acqua ad opifici o a locali in cui si svolga attività produttiva di beni e servizi.

Gli usi commerciali riguardano l'erogazione di acqua a locali in cui si svolga attività di intermediazione e di scambio di beni e merci.

Gli usi agricoli e irrigui riguardano l'erogazione di acqua ad aziende di produzione o trasformazione di prodotti agricoli o di allevamento del bestiame.

Gli usi per costruzione edile saranno concessi esclusivamente ai titolari delle ditte, i quali, a lavori ultimati devono darne comunicazione scritta all'ufficio acquedotto, che provvederà alla chiusura dello sbocco e alla determinazione del consumo in base alla lettura ultima rilevata.

ART. 42
ALTRI USI

Per ogni altro uso non contemplato nel presente regolamento, l'acqua può essere concessa dall'Amministrazione, nei limiti, con le modalità e condizioni da determinarsi caso per caso.

ART. 43
NORME PER LE BOCCHE ANTINCENDIO

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi, restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate, in alcun modo, ad utilizzazioni diverse.

L'utente deve fornire all'Amministrazione lo schema d'istallazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF.,provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica all'Amministrazione. In caso di

inadempimento l'Amministrazione ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la duratura di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Amministrazione uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Amministrazione entro le 24 ore , affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio,oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua salvo il maggior danno accertato.

Nessuna responsabilità comunque ricade sull'Amministrazione per l'eventuale inefficienza del funzionamento delle bocche antincendio, nel momento in cui esse dovessero essere adoperate o per abbassamenti di carico o per carenza di erogazione.

ART. 44
CAUZIONE PER BOCCHE ANTINCENDIO

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, commisurato alla portata del contatore (All. " A "); tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso di utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.

Fin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti dell'Amministrazione e nel caso si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

ART. 45
TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura dei canoni è fissata nell'allegato " A " del presente Regolamento.

CAPITOLO SESTO
ACCERTAMENTI E CONSUMI

ART. 46
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI -- LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nel periodo Settembre / Dicembre di ogni anno, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto .

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio Acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Nel caso di manomissione del contatore e di qualsiasi altro fatto idoneo ad alterarne il regolare funzionamento, oltre all'applicazione della penalità prevista nel presente regolamento e salve le responsabilità penali, i consumi saranno determinati in base ad accertamenti tecnici dell'Amministrazione da effettuarsi con i criteri di cui all'art.38 del presente regolamento e ove occorra, anche sulla base dei consumi indicati dal nuovo contatore.

L'addebito risultante, in tutte le ipotesi previste dal presente regolamento, è ritenuto come contrattualmente riconosciuto ed accettato quando non sia stato impugnato a pena di decadenza entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, con reclamo all'Amministrazione.

ART. 47
CONSUMI MINIMI
Soppresso con D.G. n° 249 del 28/06/2001

ART. 48
TARIFFE
Soppresso con D.G. n° 249 del 28/06/2001

ART. 49
CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE
LEGGE 319 / 76 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Dal 1 gennaio 1999 , con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione non ha più natura tributaria, ma assume quella di corrispettivo.

ART. 50
RISCOSSIONE
Modificato con delibera di C.C n° 45 del 03 luglio 2015

La bollettazione dei canoni idrici (acqua, fogna e depurazione),fermo restando la commisurazione al consumo effettivamente rilevato sui contatori, dall'anno 2015 potrà avvenire anche con emissione di fattura di uno o più acconti, sulla base del consumo dell'utente dell'anno precedente o,in mancanza, sulla base del consumo dell'ultimo anno rilevato; pertanto in presenza di fatturazione in acconto, la fatturazione a saldo sarà emessa nell'anno successivo e terrà conto di quanto già fatturato. La riscossione dei canoni idrici viene effettuata direttamente dal Comune di Catanzaro.

CAPITOLO SETTIMO
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO

ART. 51
IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI

I dipendenti del Comune addetti al servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dai dipendenti comunali con regolare verbale, una copia del quale è consegnata all'utente medesimo.

ART. 52
COMPITI DEGLI AGENTI DEL SERVIZIO IDRICO

Il personale addetto al servizio di controllo, nella sua qualità di G.G.P. ai sensi dell'Art. 133 e seguenti del T.U. Legge P.S. (R.D. 18 / 6 / 1931 n. 773) provvede:

1) alla rilevazione ed alla verifica dei consumi dell'acqua potabile;
2) alla rilevazione ai fini della classificazione dell'utenza per l'applicazione delle corrispondenti tariffe.
3) Alla contestazione delle infrazioni al presente Regolamento ed alle altre operazioni previste dall'art. 106 e seguenti della legge n. 317 / 67.

ART. 53
COMPITI DEI TECNICI DEL SERVIZIO IDRICO

Il personale tecnico del servizio Acqua Potabile provvede:

1) a collaudare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dalle nuove utenze;
2) a collaudare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne delle utenze in atto;
3) a comunicare ai settori competenti le infrazioni al presente regolamento, riscontrate durante collaudi, controlli e verifiche.

ART. 54
DISCIPLINA AGENTI

E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti, alterare le letture indicate da qualsiasi apparecchio misuratore o sostituire tali apparecchi quando registrino consumi eccessivi.

Pertanto ogni agente avrà una zona di lettura ben specificata e sarà soltanto lui il responsabile della zona affidata, curandone l'andamento, dalle letture alle sostituzioni, senza imposizione di terzi per eventuali manomissioni di apparecchi misuratori o sostituzioni non giustificate.

CAPITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 55
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, la disposizione del presente Regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti, bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

ART. 56
VARIAZIONI ANNUALI DELLE TARIFFE

Le tariffe di vendita dell'acqua, oneri di allacciamento, cauzioni, noli, canoni per bocche antincendio, canoni per fognatura e depurazione, spese contrattuali, vengono adottate e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti dalla Giunta Comunale.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso, la rescissione del contratto, semprecchè non sussista l'obbligo di cui all'Art. 11 del presente regolamento.

La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo.

ART. 57
RECLAMI

Ogni reclamo dovrà essere comunicato all'Amministrazione per iscritto.

Non sono ritenuti validi reclami rivolti agli agenti del Servizio Acquedotto.

ART. 58
AZIONI GIUDIZIARIE

Per qualsiasi controversia che sorgesse tra l'Amministrazione dell'Acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

ART. 59
VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART. 60
ERRORI MATERIALI

Nel caso di bollette errate nell'importo per constatato errore materiale di lettura o di registrazione di dati , il responsabile dell'ufficio amministrativo acquedotto è autorizzato ad effettuare le dovute correzioni in rosso sulle bollette errate.

ART. 61
PENALITA'

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, la mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, comporterà altresì, una penale variabile da un minimo di € 51,60 ad un massimo di € 258,23, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

In caso di recidività la penale sarà raddoppiata .

La quantità d'acqua frodata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua.

ART. 62
REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 63
TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 64
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 65
DECORRENZA E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Il presente regolamento andrà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati.

ALLEGATO " A "
DEPOSITI CAUZIONALI

DEFINIZIONE:
Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'Amministrazione gli fornisce.
Il deposito cauzionale è infruttifero.

DOVUTO DA :
Indistintamente tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi acqua.

MISURA :
Il deposito cauzionale è commisurato alla portata del contatore .

Contatore	da ½	pollice	€ 25
Contatore	da ¾	pollice	€ 40
Contatore	da 1	pollice	€ 50
Contatore	da 1¼	pollice	€ 75
Contatore	da 1½	pollice	€ 125
Contatore	da 2	pollice	€ 150

CANONI PER BOCCHE ANTINCENDIO

Canone annuo per ogni bocca € 75

Il canone s'intende oltre I.V.A.

ALLEGATO " B "
TARIFFE

Deliberazione Consiglio Comunale n° 44 del 14/09/2012

1) USO DOMESTICO -- per appartamento ;

a) TARIFFA AGEVOLATA, PER CONSUMI ESSENZIALI
- da 0 a 72 mc. Annui € 0,477722

b) TARIFFA BASE PER I SUCCESSIVI mc.
- da mc 73 a mc. 140 annui € 0,619747

c) TARIFFA ECCEDENTE
- da mc. 141 a mc. 280 annui € 0,774685
- da mc. 281 a mc. 560 annui € 0,903798
- oltre 560 mc € 1,162027

2) TUTTE LE ALTRE UTENZE DIVERSE DAL DOMESTICO:

a) TARIFFA BASE
- da 0 a 72 mc. Annui € 0,619747

b) TARIFFA ECCEDENTE
- oltre 72 mc. Annui € 1,781776

3) UTENZE SPECIALI
a) - costruzioni edili - € 1,936712

- CANONE PARTE FOGNATURA € 0,109746 a mc. di acqua scaricata

- CANONE PARTE DEPURAZIONE € 0,32278 a mc. di acqua scaricata

Quota fissa pari ad € 8,83

Le tariffe si intendono oltre I.V.A. del 10 per cento.